



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 30/14 del 20.6.2017

**Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. C) - Eventi che abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Requisiti soggettivi

Art. 4 - Limitazioni

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Art. 7 - Criteri di valutazione della spesa e procedure di revoca

Art. 8 - Accettazione del contributo

Art. 9 - Termini di presentazione del rendiconto

Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo

Art. 11 - Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle voci di spesa

Art. 12 - Spese ammissibili

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 - Spese non ammissibili

Art. 15 - Utilizzo del marchio

Art. 16 - Controlli

Art. 17 - Irregolarità

Art. 18 - Promozione istituzionale dell'evento

Art. 19 - Monitoraggio e valutazione ex post dei risultati ottenuti

Art. 20 - Criteri di valutazione delle istanze presentate

Art. 21 - Rinvio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Le presenti direttive stabiliscono i requisiti e i criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui alla L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c), in relazione agli **“eventi che abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti”** le cui domande pervengano a seguito degli avvisi definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari**

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i seguenti soggetti organizzatori non aventi scopo di lucro che realizzino manifestazioni, per i quali si richiede il contributo, nei territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) enti pubblici singoli e associati;
- b) organismi privati regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) comitati organizzativi costituiti in forma scritta anche non pubblica (purché l'atto costitutivo sia registrato, e indichi scopi e organi responsabili);
- d) associazioni sportive dilettantistiche, enti o federazioni sportive.

### **Art. 3 - Requisiti soggettivi**

I soggetti di cui all'art. 2 devono:

- a) avere sede legale in Sardegna, distinta dalla residenza dei componenti l'organismo;
- b) avere una struttura tecnico-organizzativa costituita, con organi regolarmente istituiti e operativi;
- c) essere orientati a fornire servizi ad utilità collettività e non al semplice interesse dei soci. A questo fine deve essere garantita una pluralità di associati;
- d) far svolgere le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, a cui si deve poter accedere liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo o per invito;
- e) sono ammessi a contributo i soggetti in regola con la presentazione dei rendiconti nei 5 anni precedenti. I medesimi devono:
  - aver presentato il rendiconto dell'annualità 2016 entro il termine del 30 giugno 2017;
  - aver presentato, alla data di inoltro della domanda di contributo per l'annualità in corso, le rendicontazioni degli anni precedenti al 2016;
- f) aver utilizzato regolarmente il precedente contributo concesso dall'Assessorato senza che sia stato disposto alcun provvedimento di revoca totale, ai sensi del successivo art. 7, punti 2 e 3 (a valere dal 2018);
- g) non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- h) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali, e quelli relativi al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

### **Art. 4 - Limitazioni**

1. I soggetti interessati potranno beneficiare del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 per l'organizzazione di una sola manifestazione nell'anno di riferimento, tranne gli enti pubblici ai quali è consentito presentare un'ulteriore domanda di agevolazione a valere sul bando relativo alla DGR n.25/10 del 23.5.2017 o sul presente bando, anche se già inserite nell'allegato n. 3 della DGR n. 25/10 del 23/5/2017.
2. Non è consentito beneficiare, per le medesime spese, di alcun'altra forma di contributo pubblico e/o privato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Non è consentito presentare domanda di contributo per manifestazioni già previste nel programma di altri eventi finanziati, anche a soggetti diversi, a valere sulla presente legge.
4. Non sono ammesse le domande presentate da soggetti ancorché giuridicamente differenti, per i quali si presenti una delle seguenti situazioni:
  - a) che abbiano la stessa sede legale e/o operativa;
  - b) rappresentati dallo stesso legale rappresentante;
  - c) aventi una compagine sociale che abbia in comune più del 40% dei soci.

#### **Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati**

1. Per beneficiare dei contributi gli interessati devono presentare apposita domanda corredata dagli allegati in essa previsti, sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità stabilite con Determinazione del Direttore del Servizio Promozione dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.
2. Non saranno ammessi preventivi finanziari contenenti voci di entrata e di spesa riferite all'intero anno solare, voci relative a manifestazioni diverse da quella agevolata, spese di funzionamento non direttamente imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo.
3. Saranno ammessi solo ed esclusivamente piani finanziari a pareggio e, pertanto, saranno oggetto di esclusione le proposte con piani finanziari le cui entrate generino avanzi di gestione riferibili alla specifica manifestazione.
4. I preventivi finanziari dovranno prevedere spese per azioni di "Promozione e comunicazione" dell'evento di importo non inferiore al 25% dell'ammontare del contributo assegnato, pena l'inammissibilità della domanda.
5. La mancanza anche parziale della documentazione di cui al punto 1 e/o il verificarsi delle fattispecie di cui ai punti 2, 3 e 4 comporterà l'inammissibilità della Domanda.

In considerazione delle nuove regole che disciplinano il bilancio regionale, i beneficiari non potranno avvalersi della facoltà di utilizzare nell'anno successivo i contributi riferiti all'annualità in corso.

#### **Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo**

1. Sono ammesse a contributo le manifestazioni di grande rilievo turistico e che pertanto fungano da attrattori turistici, in particolare per i periodi di bassa stagione, che qualifichino le località turistiche tradizionali e/o che delocalizzino i flussi turistici dalle coste alle zone interne.
2. Le manifestazioni dovranno svolgersi nel territorio regionale.

#### **Art. 7 - Criteri di valutazione della spesa e procedure di revoca**

1. Qualora il contributo assegnato sia pari alla richiesta, l'attività e il preventivo proposti non potranno subire variazioni tali da alterare il carattere originario della proposta progettuale.
2. Revoca totale/parziale del contributo per variazione del programma di spesa.

Qualora l'importo progettuale del consuntivo risultasse inferiore al 25% rispetto al preventivo, l'Assessorato disporrà la revoca totale del contributo.

In tutti gli altri casi sarà applicata una riduzione in percentuale sul contributo assegnato.

3. Revoca totale/parziale del contributo per variazione del punteggio.

Verrà disposta la revoca parziale, con riduzione proporzionale, nel caso in cui il punteggio, ricalcolato in sede di rendicontazione finale, si discosti da quello attribuito a preventivo in misura pari o superiore al 20%, sempreché l'ammontare della spesa complessiva non subisca una riduzione superiore al 25%.

Qualora il punteggio, ricalcolato in sede di rendicontazione finale, risultasse inferiore al punteggio minimo necessario per l'inserimento dell'iniziativa nella graduatoria di merito, l'Assessorato disporrà la revoca



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

totale del contributo.

4. Sarà disposta la revoca totale del contributo nel caso in cui in sede di rendicontazione finale non sarà presentata la documentazione giustificativa della spesa di almeno il 25% dell'ammontare del contributo assegnato, per azioni di "Promozione e comunicazione" sulla manifestazione.

Qualora si verificino contemporaneamente le condizioni di diminuzione della spesa progettuale e di riduzione del punteggio, fatto salvo il caso della revoca totale del contributo, verrà disposta fra le due, la riduzione di importo superiore.

#### **Art. 8 - Accettazione del contributo**

1. La pubblicazione della graduatoria di merito delle manifestazioni, con provvedimento del Direttore del Servizio Promozione a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, ha valore di notifica di assegnazione del contributo.

Entro e non oltre 20 giorni consecutivi dalla pubblicazione della predetta graduatoria, i beneficiari sono tenuti a trasmettere formalmente il modello di "Dichiarazione di accettazione del contributo", predisposto in sede di pubblicazione dell'avviso.

2. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra, nei termini stabiliti dall'avviso, è considerata come **rinuncia**, con conseguente **revoca del contributo qualora assegnato**.

#### **Art. 9 – Termini di presentazione del rendiconto**

Il rendiconto della manifestazione, completo in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso all'Assessorato, **pena la revoca del contributo assegnato e l'esclusione dalla programmazione dell'anno successivo**, nel rispetto di una delle seguenti modalità:

1. entro 3 mesi dalla conclusione formale dell'evento;
2. entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito delle manifestazioni dei beneficiari ammessi al contributo, se successiva alla conclusione formale dell'evento;
3. entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo alla concessione del contributo, per le manifestazioni realizzate e formalmente concluse nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 31 dicembre dell'anno.

#### **Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo**

Alla liquidazione e pagamento dei contributi si provvede:

- a) in unica soluzione ad ultimazione dell'attività ammessa a contributo, previa presentazione del rendiconto secondo quanto previsto dal precedente art. 9;
- b) tramite eventuale concessione di anticipazioni sui contributi richiesti e ritenuti ammissibili, qualora siano disponibili adeguate risorse, nella misura massima dell'80% del contributo concesso o, nella misura massima del 50% del contributo, per i richiedenti ammessi per la prima volta ai benefici in esame.

A tal fine si specifica quanto segue:

- in caso di organismi pubblici, l'anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di formale delibera di autorizzazione all'impegno della spesa relativa alla manifestazione agevolata;
- in caso di organismi privati, l'anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di idonea polizza fideiussoria, da stipularsi esclusivamente con imprese assicurative sottoposte al controllo dell'IVASS ed inserite nei corrispondenti elenchi, da imprese bancarie e da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Poiché l'ente garantito è "Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Viale Trieste 105 - Cagliari", deve essere espressamente prevista la clausola relativa alla proroga tacita della medesima salvo la possibilità di autorizzazione allo svincolo della stessa, da rilasciarsi esclusivamente a cura dell'ente garantito. In nessun caso potranno essere accettate polizze



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che non prevedano la clausola esplicita di liberazione dalla garanzia o limitazioni alla medesima, senza il preventivo consenso da parte dell'ente garantito. Qualora la durata della polizza sia determinata non potrà essere inferiore a 5 anni.

#### **Art. 11 - Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle voci di spesa**

1. I beneficiari dei contributi dovranno produrre la documentazione definita con Determinazione del Direttore del Servizio Promozione dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.
2. Non saranno ammessi rendiconti contenenti voci di entrata e di spesa riferite all'intero anno solare, voci relative a manifestazioni diverse da quella agevolata, spese di funzionamento non direttamente imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo.
3. La mancanza anche parziale della documentazione di cui al punto 1 e/o il verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2 comporterà la **“revoca del contributo concesso”**.
4. In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l'Amministrazione procede sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni.
5. Gli organismi beneficiari dei contributi sono tenuti a redigere (utilizzando la modulistica predisposta in sede di pubblicazione dell'avviso) e **trasmettere copia dell'elenco analitico dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la manifestazione, con indicazione delle singole voci di spesa ammissibili e imputate alla L.R. 7/1955**.

Tutti i documenti giustificativi della spesa imputata alla predetta Legge, fino alla concorrenza del contributo concesso, dovranno contenere sul documento in originale la dicitura “Spesa finanziata con il contributo RAS, L.R. n. 7/55 annualità 2017”, ed essere conservati a cura del beneficiario, presso la propria sede, per i successivi eventuali controlli di rito.

6. Gli organismi pubblici, qualora affidino a terzi la realizzazione dell'iniziativa agevolata, devono provvedere alla formale approvazione del rendiconto trasmesso dall'organismo affidatario (o dagli organismi affidatari qualora siano più di uno), attestando altresì la regolarità dello svolgimento della manifestazione e della relativa rendicontazione. La suddetta approvazione deve promanare dallo stesso organo che ha disposto l'affidamento ed approvato il programma ed il preventivo della manifestazione, a meno che non sia diversamente previsto da disposizioni normative. La dichiarazione attestante la “Veridicità ed onnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte nel rendiconto” dovrà essere resa direttamente dall'organismo affidatario.
7. Il rendiconto dovrà essere presentato **per l'intero ammontare del progetto**.  
Il contributo verrà calcolato sulle spese ammissibili con esclusione di quelle finanziate con fondi provenienti da altre linee di intervento regionali (Assessorati, Agenzie ed Enti regionali).
8. Gli organismi che intendano rinunciare al contributo successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito delle manifestazioni, devono darne comunicazione entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di concessione del contributo, **pena la non ammissibilità** alla programmazione per l'anno successivo.
9. All'atto della fase di liquidazione e pagamento dei contributi **verrà data priorità alle istruttorie concluse positivamente** senza che le stesse richiedano il ricorso formale a chiarimenti, integrazioni e/o altro - **“Atti accolti in prima istanza”**.

#### **Art. 12 - Spese ammissibili**

Le spese ammissibili sono rappresentate:

- ✓ dalle **spese dirette**, attinenti esclusivamente lo svolgimento della manifestazione;
- ✓ dalle **spese generali**, imputate a titolo forfettario, di ammontare non superiore al 5% della spesa complessiva.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **SPESE DIRETTE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **A. Compensi e retribuzioni conferiti a partecipanti alla manifestazione, compreso il personale tecnico:**

1. se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale, pertanto, deve essere fatturato e assoggettato a ritenuta d'acconto Irpef e IVA se dovuta;
2. per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto Irpef. Dovrà pertanto essere specificato che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, assoggettato all'imposta di bollo, di importo dettato dalla normativa vigente. I soggetti che sono esonerati anche dalla ritenuta Irpef, dovranno specificare in base a quali disposizioni sono esenti;
3. per i soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti. Se il soggetto proviene da un Paese con il quale è in vigore un trattato-convenzione contro la doppia imposizione, può non essere applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della convenzione relativa;
4. i compensi per le prestazioni di qualunque importo esse siano, devono derivare da specifico contratto valido ai sensi di legge. Non saranno necessari contratti/incarichi per tutte le prestazioni il cui compenso non sia superiore a euro 100,00=.

I suddetti contratti (contratto di prestazione di servizi, rapporto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, prestazione professionale o d'arte a carattere occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa ecc.) sono ammissibili quando specificano in dettaglio natura, qualità e quantità delle prestazioni, il costo delle specifiche prestazioni, l'importo al lordo delle ritenute di legge ed eventuali costi accessori (es. se il costo è comprensivo di viaggio e soggiorno).

Si intendono fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla normativa vigente in materia.

### **B. Spese per compensi relativi a prestazioni di servizi di "carattere specialistico" per eventuali ruoli di direzione tecnica-organizzativa, che risultino "indispensabili" e in capo a soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore di riferimento (non inferiore a 5 anni), documentata da curriculum e/o iscrizione ad albo: importo massimo 5% del contributo concesso.**

### **C. Oneri sociali e tributari.**

### **D. Viaggi e soggiorni dei protagonisti dell'evento e del personale tecnico addetto alla stessa quando questi non sono inclusi negli importi e nelle condizioni contrattuali. A tal proposito si precisa che saranno rimborsati i biglietti di treno, nave e aereo esclusivamente in classe economica; per l'utilizzo dei mezzi propri i rimborsi benzina sono ammissibili nella misura pari a un quinto del costo della benzina a chilometro; pedaggi e trasporti urbani di ogni genere. Saranno rimborsati sino ad un massimo di Euro 70,00= giornaliero per le spese relative al vitto, e sino a un massimo di Euro 150,00= per le spese relative all'alloggio. In ogni caso i documenti giustificativi devono essere regolarmente intestati ai singoli fruitori;**

### **E. Compensi ad altri soggetti e/o organismi per "prestazioni di servizi" sono ammissibili quando:**

- le medesime prestazioni hanno carattere "specialistico", che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario, e sempreché risultino "indispensabili" e "correlate" al programma proposto.

Non sono considerate ammissibili le spese imputabili a soggetti per i quali sussista almeno una delle condizioni di cui all'art. 4 p.to 4 del presente allegato:

- che abbiano la stessa sede legale e/o operativa;
- che siano rappresentati dallo stesso legale rappresentante;
- che abbiano una compagine sociale con in comune più del 40% dei soci.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- F. Le spese derivanti dall'uso di locali, di impianti e di strutture adibite e imputabili specificatamente alla manifestazione e alle eventuali prove.
- G. Le spese per le realizzazioni, gli allestimenti e/o riallestimenti delle manifestazioni compresi i relativi trasporti.
- H. Ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa.
- I. Le spese per la pubblicità delle attività in programma, sulla stampa, spot televisivi, radiofonici, sul web, affissioni, tipografia, materiale pubblicitario, grafica, ufficio stampa.
- L. Le spese SIAE.
- M. Altre spese, se tracciabili e di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare).
  - 1. Per gli organismi in regime IVA ordinario l'ammontare della spesa è rappresentato dall'imponibile indicato nella fattura.
  - 2. La documentazione/certificazione attestante l'avvenuta spesa dovrà essere documentata esclusivamente attraverso fattura, ricevuta fiscale o scontrino "parlante".

#### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

- 1. Il beneficiario del contributo si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
- 2. Per tutti i pagamenti effettuati dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuta erogazione (es. movimentazione del conto corrente).
- 3. Per i pagamenti in contanti, effettuati nei limiti di euro 500,00=, l'attestazione dell'avvenuta erogazione deve essere provata attraverso una dichiarazione sottoscritta ai sensi di legge dal beneficiario, corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso.

#### **Art. 14 - Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili, ne rendicontabili, le seguenti spese:

- a) stipendi e oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- b) spese di consulenza e/o prestazioni di servizi per attività di ideazione, progettazione, innovazione, studi e ricerche, sperimentazione, incontri preparatori, predisposizione/ricieste di preventivi vari e relativi viaggi e sopralluoghi per attività antecedenti l'esecuzione effettiva dell'evento;
- c) spese per attività e azioni pre-post "esecuzione" specifica della manifestazione/evento;
- d) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 48 comma 5);
- e) spese relative all'accensione delle polizze fidejussorie o delle fidejussioni bancarie;
- f) interessi passivi bancari;
- g) spese legali;
- h) le indennità di carica degli amministratori delle società;
- i) acquisto e/o manutenzione di beni durevoli e/o realizzazione di strutture stabili, che vadano ad incrementare il patrimonio dell'organismo;
- j) somme erogate a qualsiasi titolo da Enti Pubblici ad organismi privati per la realizzazione delle manifestazioni e/o eventi in assenza di atti amministrativi specifici che documentino l'affidamento ai sensi di legge;





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- j) spese sostenute per “prestazioni di servizi di tipo consulenziale e/o di collaborazione generica” rese fra soggetti privati di cui all'art. 2 del presente allegato ammessi reciprocamente a beneficiare per la stessa annualità dei contributi a valere sulla L.R. 7/55;
- k) compensi ad altri organismi, se non riferiti a prestazioni di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione;
- l) altre spese non direttamente imputabili alla manifestazione/evento;

I contributi concessi a **beneficiari che rendicontino la medesima spesa e/o rimborso** (stesso documento giustificativo) per la stessa manifestazione, **verranno revocati**.

#### **Art. 15 – Utilizzo del marchio**

È fatto obbligo al soggetto beneficiario, **pena la revoca del contributo**, rispettare quanto previsto dalle “Regole e modalità per l'utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna” (Allegato 2 alla Delib. G.R. n. 47/6 del 30.12.2010) ed esporre il marchio “Sardegna isola senza fine” o “Sardegna endless island” in locandine, depliant, manifesti pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di comunicazione usata. Copia del suddetto materiale pubblicitario dovrà essere trasmesso in sede di presentazione della rendicontazione, all'Assessorato regionale del Turismo Artigianato e Commercio.

#### **Art. 16 - Controlli**

1. L'ufficio competente provvederà ad effettuare controlli a campione in misura pari almeno al 10% dei beneficiari ammessi e agevolati. Tali controlli saranno attivati mediante formale richiesta a presentare, in originale, tutta la documentazione inerente la manifestazione agevolata, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta medesima. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini previsti comporterà l'attivazione delle procedure per la revoca del contributo. Ciascun documento giustificativo della spesa, dovrà contenere l'apposizione in calce, sulla copia originale del medesimo, della dicitura “Spesa finanziata con il contributo RAS L.R. n. 7/55 annualità 2017”.
2. A supporto della qualità ed efficacia degli investimenti e dei risultati ottenibili, il Servizio competente può disporre:
  - a) controlli previsti dalle norme di legge;
  - b) valutazioni di congruità delle spese sostenute e rendicontate;
  - c) riscontri sul territorio e/o presso i soggetti coinvolti.
3. I soggetti beneficiari del contributo dovranno consentire eventuali sopralluoghi e/o azioni di monitoraggio da parte dei funzionari incaricati dalla Direzione del Servizio Promozione.

#### **Art. 17 - Irregolarità**

Il riscontro di irregolarità nell'attestazione della documentazione originale e/o nei riepiloghi comporterà:

- a) per gli organismi privati:
  - la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;
  - la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione;
  - l'automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.
- b) per gli organismi pubblici:
  - la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione;
  - l'automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.

A tal fine saranno anche effettuati controlli incrociati onde verificare la rispondenza tra loro delle spese configurabili come simili, mentre per il riscontro dell'espletamento degli obblighi fiscali, l'elenco delle





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

assegnazioni finanziarie potrà essere inviato ai competenti Uffici finanziari e previdenziali.

#### **Art. 18 - Promozione istituzionale dell'evento**

I beneficiari dei contributi sono tenuti a promuovere l'evento attraverso il sito istituzionale [www.sardegnaturismo.it](http://www.sardegnaturismo.it).

1. Per l'anno 2017 sono esonerati da tale adempimento gli organismi le cui manifestazioni siano già realizzate alla data di pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi, a valere sul bando di cui alla presente deliberazione.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a pubblicizzare la propria iniziativa trasmettendo apposita comunicazione almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e, comunque, a seguito della pubblicazione dell'avviso (opportunamente corredata di foto, articoli ecc. allegando opportuna liberatoria secondo la modulistica prodotta dagli uffici) all'indirizzo di posta elettronica: [sardegnaturismo@regione.sardegna.it](mailto:sardegnaturismo@regione.sardegna.it).
3. I soggetti beneficiari la cui manifestazione sia già avvenuta alla data di pubblicazione della graduatoria, sono tenuti comunque a segnalare la propria iniziativa trasmettendo apposita comunicazione entro 15 giorni dalla data della suddetta pubblicazione (opportunamente corredata di foto, articoli ecc. allegando opportuna liberatoria secondo la modulistica prodotta dagli uffici) alla mail [sardegnaturismo@regione.sardegna.it](mailto:sardegnaturismo@regione.sardegna.it).

#### **Art. 19 - Monitoraggio e valutazione ex post dei risultati ottenuti**

Gli organizzatori delle manifestazioni ammesse a beneficiare dei contributi pubblici di cui alla L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c), dovranno dichiarare, **pena la revoca del contributo**, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta in sede di pubblicazione dell'avviso con Determinazione del Direttore del Servizio Promozione, tutte le informazioni e/o dati sulla "rilevanza della manifestazione ai fini turistici".

#### **Art. 20 - Criteri di valutazione delle istanze presentate**

Le istanze presentate e ritenute ammissibili secondo i criteri precedentemente indicati, ad eccezione dei beneficiari di cui all'Allegato n. 3, sono valutate secondo i parametri esposti nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

#### **Art. 21 - Rinvio**

A supporto di quanto riportato nella presente deliberazione gli Uffici potranno prevedere la redazione di apposite FAQ funzionali ad una sua più efficace interpretazione e attuazione.

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge in vigore.